

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 41/05/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avverso il provvedimento di diniego del condono ex legge 289 del 2002 il contribuente - che si era avvalso della definizione agevolata ex art. 12 legge 289/2002, versando la sola prima rata - si è rivolto al primo giudice sostenendo che l'art. 12 della legge 27.12.2002, n. 289 non prevede, in caso di parziale pagamento dell'importo dovuto, l'inefficacia dell'effetto agevolativo.

La commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, sul presupposto che "il condono si era perfezionato" poiché "nella normativa della l. 289/2002 non è indicato alcun effetto per il mancato versamento della seconda rata come invece è previsto dall'art. 11 ove però non si prevede dilazione".

L'Ufficio si è rivolto al giudice di appello per i seguenti motivi:

1. "la mancata 'non previsione di dilazione' deve essere intesa come volontà del legislatore di non estendere alla definizione contemplata nell'art. 12 la garanzia di conservazione dell'istanza prevista per tutte le altre sanatorie";
2. vittoria di spese del giudizio.

Il contribuente si è costituito richiamando giurisprudenza favorevole al proprio assunto e riproponendo e sviluppando le argomentazioni già svolte dinanzi al primo giudice, chiedendo la conferma della sentenza appellata, con vittoria delle spese del grado.

All'udienza il difensore del contribuente ha chiesto "rinvio per poter usufruire del condono". L'ufficio ha concluso riportandosi alle richieste in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che non è accoglibile la richiesta di rinvio avanzata dal contribuente "per poter usufruire del condono", poiché tra le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 39 D.L. n. 98/2011 vanno compresi il diniego e la revoca di agevolazioni.

Tale limitazione alla tendenziale onnicomprensività della norma si desume dallo stesso meccanismo definitorio, basato sul valore della lite, costituito "dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione di primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo (...)" e, in caso di irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, dall'importo delle sanzioni stesse: sono pertanto escluse, implicitamente, le controversie tributarie in cui non è dato rinvenire alcuna base di commisurazione. Al riguardo, a proposito dell'art. 16 della legge n. 289/2002, la circolare n. 12/E del 2003 richiama, per esempio, le liti sui provvedimenti di diniego o di revoca di agevolazioni in quanto "una vertenza che riguardi esclusivamente la spettanza di una agevolazione non può essere definita perché in essa non si fa questione di un tributo preteso".

Quanto al merito, l'appello è fondato. Paiono corrette le argomentazioni svolte dall'appellante e, invero, si condivide la ormai costante giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle

spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum"; esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria è, pertanto, condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (Cass. civ. Sent. n. 24316 del 1/12/2010, Rv. 614932 e Sent. n. 20746 del 6/10/2010, Rv. 614458).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi (spese, onorari e diritti) € 1.779,00, come da nota.

P.T.M.

accoglie l'appello e condanna l'appellato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.779,00.